ITA
ITALIAN TRADE AGENCY

Ambasciata d'Italia
Londra

ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE
AND INDUSTRY FOR THE UK
London, Manchester, Glasgow & Edinburgh

Webinar

BREXIT: COSA CAMBIA?

Mercoledì 2 dicembre ore 12.00

PERCHÉ IL MERCATO BRITANNICO

Quello britannico resta un mercato eccezionale nel quale fare business. Tra le ragioni principali figurano:

- l'efficiente rete infrastrutturale e di trasporti;
- le semplificazioni burocratiche e fiscali per gli investitori (Corporate Tax Rate 19%);
- la riduzione del rischio e il forte stimolo al credito e al finanziamento;
- la disponibilità di forza lavoro qualificata e multiculturale;
- la facilitazione linguistica (uso della lingua inglese);
- l'efficienza e la trasparenza del sistema giudiziario.

FACILITÀ DI FARE BUSINESS

7° AL MONDO | 2° IN EUROPA

PREPARARSI AL 2021: CHECKLIST OPERATIVA

1. Definire i dettagli delle operazioni doganali (dove, come e quando verranno registrate le formalita' doganali)
2. Verificare di avere nei sistemi di documentazione e di accompagnamento delle merci tutte le informazioni necessarie all'agente doganale per presentare la dichiarazione doganale
3. Verificare che il bene non necessiti di autorizzazioni aggiuntive in UK
4. Stimare il carico tariffario sostenuto nel momento di importazione in UK (e viceversa)
5. Verificare modifiche al processo di fatturazione IVA al momento di emissione del documento ed eventuali obblighi di registrazione per servizi particolari

INCOTERMS

Incoterms: utilizzati nei contratti di compravendita internazionale, disciplinano le **obbligazioni tra le parti** per ciò che riguarda la **consegna delle merci,** ovvero le **spese** ed i **rischi** connessi al trasporto ed alla consegna.

Dal 31 Dicembre 2020 potrebbero esserci oneri amministrativi aggiuntivi nel commercio tra EU e UK.

È necessario verificare quali sono gli **Incoterms attuali** utilizzati nei contratti commerciali con clienti UK e verificare di avere un buon bilanciamento tra mantenere il cliente soddisfatto ed evitare un eccesso di spese extra.

→ Verificare se si sta utilizzando il **Delivered Duty Paid (DDP),** perchè comporta varie problematiche: il venditore UE non solo si deve fare carico di costi e rischi di trasporto fino alla destinazione, ma anche di dazi e IVA di importazione. Valutare quindi l'utilizzo di altri incoterms (per esempio DAP, CIP)

Suggerimento:

- Concordare la **resa FCA (**franco vettore): il venditore fa arrivare le merci fino al punto concordato con l'acquirente dove vengono consegnate al vettore, designato dall'acquirente, mentre **lo sdoganamento in export è a carico del venditore**. Rimane a carico del compratore la scelta della modalità di trasporto e la sottoscrizione del contratto e dell'eventuale assicurazione.

  Vantaggi della resa FCA per l'esportatore:

  a) Affidare le operazioni doganali in export ad un **proprio operatore doganale di fiducia,** concordando anche i prezzi
  b) Avere la **sicurezza fiscale** dell'effettuazione dell'operazione doganale in export
  c) Monitorare, con il **codice MRN** tramite il sito dell'Agenzia delle Dogane, l'effettiva uscita delle merci dall'UE
  d) Possibilità di richiedere presso l'Ufficio Doganale di effettuare le **proprie operazioni di export** presso il proprio punto di logistica, in telematica e con la propria firma digitale. In questo caso **i vantaggi per l'azienda sarebbero anche di natura economica.**

CONTRATTI – CLAUSOLE LEGISLATIVE

A partire dal 1 Gennaio 2021, **le regole dell'Unione che facilitano il riconoscimento e l'applicazione delle sentenze in UE e in UK durante il periodo di transizione non verranno più applicate.**

Le sentenze emesse da un tribunale UK potrebbero non essere più applicate così velocemente in EU come lo sono attualmente.

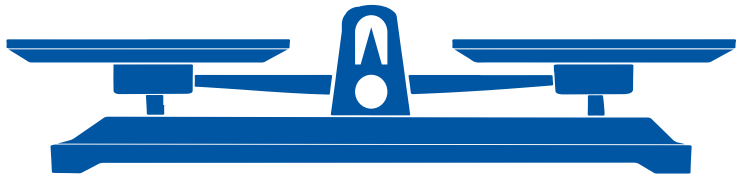

I SOCI ICCIUK POSSONO RIVOLGERSI AL NOSTRO ***TAX&LEGAL DESK***

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- Il Sistema di Proprietà Intellettuale non ha subito variazioni nel periodo di transizione e continuerà così com'è fino al 31 Dicembre 2020.
- Tuttavia, ci sono delle azioni che le imprese possono e devono già intraprendere per proteggere la loro proprietà intellettuale a partire dal 1 Gennaio 2021.
- Considerare se ci possono essere dei potenziali cambiamenti all'idoneità per diritti di design non registrati in UK e UE e nei requisiti di divulgazione che potrebbero impattare il loro business.

• Per maggiori informazioni:

https://www.gov.uk/guidance/exhaustion-of-ip-rights-and-parallel-trade-after-the-transition-period

Per maggiori informazioni:

https://www.gov.uk/guidance/changes-to-unregistered-designs-after-the-transition-period

I SOCI ICCIUK POSSONO RIVOLGERSI AL NOSTRO ***TAX&LEGAL DESK***

ETICHETTATURA

BENI VENDUTI IN GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (NI)

Le indicazioni possono essere soggette a cambiamenti in quanto ancora in fase di trattativa.
È necessario apportare qualsiasi cambiamento di etichettatura per beni venduti in GB entro il **30 Settembre 2022**
I beni venduti in NI continueranno a seguire la normative UE, ma ci saranno dei cambiamenti alla fine del periodo di transizione.
In ogni caso, il Regno Unito riconosce che le imprese necessitano di tempo per adattarsi ai cambiamenti.

Operatori del settore alimentare (FBOs) :

- Il cibo pre-confezionato o con caseina venduto in NI dal 1 Gennaio 2021 deve includere un indirizzo NI o UE per il FBO (o per l'importatore, se il FBO non è in NI o UE)
- Il cibo pre-confezionato o con caseina venduto in UK può continuare ad avere un indirizzo EU, GB o NI fino al 30 Settembre 2022, dal 1 Ottobre 2021 dovra essere incluso un indirizzo UK per il FBO (o per l'importatore)

BENI VENDUTI NELL'UNIONE EUROPEA DAL REGNO UNITO

Alla fine del periodo di transizione avverranno immediatamente cambiamenti per quanto riguarda l'etichettatura del paese di origine, il logo biologico UE, l'emblema UE, i prodotti GB di origine animale e gli indirizzi FBO.

Per maggiori info: https://www.gov.uk/guidance/food-and-drink-labelling-changes-from-1-january-2021

DISTACCAMENTO DEL PERSONALE IN UK

DISTACCAMENTO A PARTIRE DAL 01/01/2021

La normativa attuale in tema di distacco dei lavoratori non verrà piu applicata alle imprese in UE che "distaccano" lavoratori in UK e viceversa, ma si applicherà il **diritto nazionale dei singoli Stati**.

In particolare, gli Stati membri devono garantire che ai lavoratori inviati ("distaccati") nel loro territorio da imprese stabilite in UK siano riconosciute condizioni di lavoro almeno pari a quelle dei lavoratori distaccati da un'impresa stabilita nell'UE.
(Eccezione: trasferimenti intrasocietari, ai quali si applica il diritto dell'Unione)

Per maggiori informazioni:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=471&langId=it
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/provision-services-posting-workers_it_0.pdf

DISTACCAMENTO GIÀ IN CORSO

Non verrà piu applicata la direttiva comunitaria che conferisce ai lavoratori distaccati (sia in UK sia in UE) il diritto di soggiornare nel paese ospitante.

L'accordo di recesso non conferirà a detti lavoratori il diritto di rimanere nello Stato ospitante se questo deriva unicamente dal loro status di lavoratori distaccati.

Dalla fine del periodo di transizione verrà **applicata per i lavoratori distaccati in UK la normativa UK, e per i lavoratori distaccati nell'UE le norme unionali** per:

- Riconoscimento ai lavoratori distaccati del diritto di soggiorno
- Concessione di prestazione servizi in qualità di lavoratori distaccati

ASSUMERE PERSONALE IN UK

È consigliabile cominciare a considerare le necessità di assunzione di cui avete bisogno in UK, e di prepararvi per i passaggi che dovrete fare per assumere personale fuori da UK, se necessario.

A partire dal 1 Gennaio 2021, verrà introdotto un **nuovo Sistema di immigrazione UK.** Tutti i cittadini UE e non-UE che desiderano lavorare in UK a partire da questa data dovranno **fare domanda seguendo il nuovo Sistema a punti.**

Se attualmente **impiegate nel Regno Unito cittadini UE, SEE o Svizzeri,** dovranno fare domanda entro il **30 Giugno 2021** per confermare il loro status al fine di potere continuare a vivere in UK**.**

https://www.gov.uk/guidance/the-uks-points-based-immigration-system-information-for-eu-citizens.it

I SOCI ICCIUK POSSONO RIVOLGERSI AL NOSTRO ***TAX&LEGAL DESK***

CONTABILITÀ, REVISIONE E TASSAZIONE IN UK

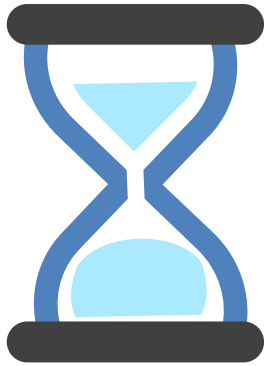

È importante essere consapevoli dei cambiamenti al regime di dichiarazione UK a partire dal 1 Gennaio 2021.

I business dovrebbero controllare se dovranno apportare dei cambiamenti ai loro sistemi di contabilità , audit e dichiarazione al fine di evitare potenziali violazioni delle richieste di dichiarazione nei paesi SEE.

Pagamenti rispetto agli **interessi, royalties e dividendi tra imprese UK e EU potrebbero cambiare.**

La posizione standard sarà di fare riferimento ai trattati contro la doppia imposizione (DTTs) tra UK e un singolo Stato membro.
I business potrebbero dover assicurare le certificazioni fiscali per applicare il trattato in essere.

I business che desiderano detenere trading stock in un Paese UE devono registrarsi per l'IVA in quel paese. Potrebbero anche richiedervi di nominare un Rappresentante Fiscale che sia responsabile per l' IVA dovuta.

I SOCI ICCIUK POSSONO RIVOLGERSI AL NOSTRO ***TAX&LEGAL DESK***

PASSAGGI CHIAVE DA CONSIDERARE

Visitare gov.uk/transition

Il Regno Unito ha lasciato l'UE, e il periodo di transizione dopo la Brexit terminerà alla fine di quest'anno.

Controllate le nuove regole da Gennaio 2021 e agite adesso.

Rivedere la vostra supply chain

Se siete compratori o venditori, è importante capire come i **cambiamenti logistici o finanziari per i business che fanno parte della vostra supply chain** potrebbero riguardare anche voi.

Rivedere i bisogni di staff e di assunzione

Assicuratevi di essere pronti per il nuovo sistema di immigrazione britannico e dei nuovi requisiti per viaggiare nei paesi SEE.

Rivedere i vostri contratti per controllare qualsiasi clausula che faccia riferimento all'UE.

Assicuratevi di verificare impatti fiscali per imposte dirette ed indirette.

IL SUPPORTO OFFERTO DALLA ICCIUK

- Primo orientamento al mercato e studi di prefattibilita'
- Assistenza su misura e consulenza fiscale / legale / commerciale
- Ricerche Partner/Agenti e organizzazione di incontri B2B con operatori britannici
- **Servizi digitali** (webinar, B2B virtuali, online masterclass, marketing con influencer etc)
- Organizzazione eventi promozionali in UK e missioni commerciali in Italia
- Partecipazioni a fiere di settore in UK e Italia
- Servizi di marketing digitale e gestione dei rapporti con la stampa locale
- Collaborazioni con università Italiane e britanniche – master formativi

ITA ITALIAN TRADE AGENCY

Ambasciata d'Italia
Londra

ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY FOR THE UK
London, Manchester, Glasgow & Edinburgh

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

www.italchamind.org.uk

info@italchamind.org.uk

This document is solely for the use of the intended recipients and must not be used for any purpose other than as a source of information. It is intended to give a general understanding of legal themes, and not to provide specific legal advice. This information is not a complete guide and is intended as a preliminary guide only. Proper tax & legal advice should be sought before proceeding further. This information has been prepared by the Italian Chamber of Commerce in order to give an insight into the topic of discussion.